

Rapporto

numero data Dipartimento

7979 R 30 settembre 2021 FINANZE E ECONOMIA

Concerne

della Commissione ambiente, territorio ed energia sul messaggio 31 marzo 2021 concernente la modifica della Legge sulla misurazione ufficiale dell'8 novembre 2005 - finanziamento dei lavori della misurazione ufficiale di interesse nazionale (BANI)

1. PREMESSA

La Legge sulla misurazione ufficiale dell'8 novembre 2005 (LMU) attua a livello cantonale i disposti dell'ordinanza concernente la misurazione ufficiale del 18 novembre 1992 (OMU), dell'ordinanza tecnica sulla misurazione ufficiale del 10 giugno 1994 (OTEMU) e dell'ordinanza dell'Assemblea federale sul finanziamento della misurazione ufficiale (OFMU).

Attualmente è in fase di ultimazione il primo rilevamento della misurazione su tutto il territorio cantonale. La misurazione ufficiale esistente dovrà parallelamente adeguarsi dal profilo tecnico a quanto previsto dall'accordo di programma della misurazione ufficiale 2020-2023 (catasto 3D, armonizzazione degli edifici con i dati dell'Ufficio federale di statistica, introduzione modello dati MD-flex, ecc.).

Come disposto dall'OFMU (art. 1), nonché agli artt. 67-70 della LMU e artt. 58-59 del RMU, attualmente la misurazione ufficiale è finanziata nel modo seguente:

Confederazione 15-60% (a seconda dell'operazione e delle zone di sussidiamento)

Cantone 20-60% (a seconda dell'operazione e della forza finanziaria del comune)

Comune parte rimanente

2. LA MODIFICA DELLA LEGGE SULLA MISURAZIONE UFFICIALE

Al fine di adeguare la legislazione cantonale ai nuovi compiti in materia di misurazione ufficiale, il messaggio governativo n. 7979 propone l'introduzione di nuovo articolo (69a) in virtù del quale, per i lavori di interesse nazionale (BANI), la parte rimanente venga finanziata completamente dal Cantone senza più richiedere una partecipazione ai Comuni, come avviene invece per gli altri lavori della misurazione ufficiale (artt. 67-69 LMU).

Si approfitta inoltre di questa modifica per adeguare anche due articoli (4 e 42) correggendone i termini conformemente alle denominazioni attualmente in uso ed il riferimento alle basi legali aggiornate.

Dal profilo procedurale con le modifiche proposte non sarà più richiesto il coinvolgimento dei Comuni nell'ambito dei lavori di misurazione ufficiale di interesse nazionale, inoltre esse permetteranno di:

- garantire una maggiore rapidità decisionale;
- generare minori oneri amministrativi;
- facilitare il raggiungimento degli obiettivi strategici cantonali e federali;
- avviare i nuovi lavori con tempistiche ridotte.

Dal profilo economico, la presente proposta è conforme al Programma di legislatura 2019-2023, per la quale si prevede un maggior aggravio delle spese annuali per la misurazione ufficiale a carico del Cantone (che andrà a sgravare i Comuni) di CHF 100'000, che verrà però interamente compensato da minor uscite, valutate in 200'000 CHF/anno.

3. CONCLUSIONI

La Commissione ambiente, territorio ed energia invita il Parlamento ad approvare il messaggio in oggetto con il disegno di legge, che prevede l'introduzione del nuovo articolo 69a e l'adeguamento dei due articoli (4 e 42).

Per la Commissione ambiente, territorio ed energia:

Omar Terraneo, relatore Alberti - Battaglioni - Berardi - Buri - Caroni -Cedraschi - Gaffuri - Garbani Nerini - Garzoli -Genini - Gnesa - Lepori D. - Pinoja - Schnellmann -Schoenenberger - Tonini